

Codice A1816A

D.D. 6 settembre 2019, n. 3049

LR 45/89. Movimenti terra per impianto nuovo vigneto nel comune di Farigliano (CN) loc. Ressia. Richiedente: S.S. Agricola Chicchivello.

Preso atto che:

- Giovanni Battista Sardo residente a Farigliano, in qualità di legale rappresentante della S.S. Agricola Chicchivello richiede, con istanza ai sensi della legge regionale 09.08.1989 n. 45 pervenuta in data 05/08/2019 ns. prot. 35756, di effettuare modifiche d'uso del suolo per movimenti terra per impianto nuovo vigneto nel comune di Farigliano, per una superficie di m² 22042 e per una volumetria complessiva di m³ 20671,12 (sommando le quantità di scavo e riporto), su terreno catastalmente individuato al foglio 6 mappali 8-9-10-11-12-14-19 parte; 326-620-621 parte; 18-375-16-15-332-7.
- il proponente S.S. Agricola Chicchivello intende realizzare un nuovo vigneto situato a Farigliano loc. Ressia, il sottosuolo è costituito da stratificazioni di marne, arenarie e argille, presenti aree di frana, acque sotterranee discontinue, assente il bosco;
- le indagini risultano relative unicamente alla compatibilità delle modificazioni del suolo con la situazione idrogeologica locale, ed esulano pertanto dalle problematiche relative alla corretta funzionalità degli interventi, dall'esecuzione della manutenzione ordinaria e straordinaria della stessa nonché dall'adozione di tutti i possibili accorgimenti tecnici di sicurezza;
- a seguito di istruttoria e del sopralluogo effettuato in data 28/08/2019 si sono valutati gli elementi inerenti le condizioni di stabilità dei pendii che hanno portato a ritenere autorizzabile l'intervento con specifiche raccomandazioni;
- dato atto che il presente provvedimento è sottoposto a visto del Direttore ai sensi della misura 8.2.3 del PTPC 2019/2021;
- attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016;
- dato atto che il procedimento è stato chiuso nei tempi previsti;

tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

VISTO il RDL 30/12/1923, n. 3267;

VISTA la LR 45/1989;

VISTO l'art. 4 della LR 4/2009;

VISTA la Circolare PGR 31/08/2018 n. 3/AMB;

VISTO l'art. 4 del D.lgs. n. 227/2001

VISTO l'art. 17 della LR 23/2008;

determina

di autorizzare, ai sensi della Legge regionale 09.08.1989 n. 45, Giovanni Battista Sardo residente a Farigliano, in qualità di legale rappresentante della S.S. Agricola Chicchivello ad effettuare movimenti terra volti alla realizzazione di nuovo vigneto in località Ressia nel comune di Farigliano per una superficie complessiva di m² 22042 e per una volumetria complessiva di m³ 20671,12 (sommando le quantità di scavo e riporto) su terreno catastalmente individuato al foglio 6 mappali 8-9-10-11-12-14-19 parte; 326-620-621 parte; 18-375-16-15-332-7, rispettando scrupolosamente il progetto allegato all'istanza che si conserva agli atti fermo restando il rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. drenaggio delle acque superficiali e sotterranee secondo lo schema riportato nella tav. 1;
2. nessuna variazione può essere introdotta senza la preventiva autorizzazione di questo Settore; in particolare le varianti in corso d'opera devono essere oggetto di nuova istanza;
3. in fase esecutiva l'intervento deve risultare confermato per dimensionamento, forma e caratteristiche tecniche ai sensi del DM 17/01/2018, l'eventuale riconrollo delle analisi di stabilità deve far parte integrante del collaudo/certificato di regolare esecuzione;
4. in corso d'opera i movimenti di terreno devono essere limitati allo stretto necessario, tenendo in considerazione la stabilità del sito e il buon regime delle acque, pertanto devono essere adottati gli accorgimenti tecnici volti ad evitare movimenti di versante; deve essere posta l'opportuna cura nell'esecuzione delle opere di regimazione delle acque superficiali;
5. i fenomeni d'instabilità causati in corso d'opera devono essere tempestivamente sistemati a carico del soggetto autorizzato;
6. i materiali di risulta degli scavi che non possono essere riutilizzati nell'ambito degli interventi devono essere allontanati dall'area e comunque in nessun modo possono interessare alvei e sponde di corsi d'acqua;
7. i terreni movimentati devono essere opportunamente stoccati in attesa del riutilizzo nel rispetto delle norme di settore, prevedendone adeguate azioni antiersive;
8. i materiali di risulta degli scavi che non possono essere riutilizzati nell'ambito degli interventi, devono essere allontanati dall'area;
9. il terreno di scavo in esubero dovrà essere smaltito nel rispetto della normativa inerente terre e rocce da scavo;
10. le aree destinate al deposito temporaneo dei materiali di scavo e scavo, le aree di cantiere e a servizio del medesimo devono essere sistemate al termine dei lavori;
11. tutti gli scavi, una volta chiusi, devono essere sistemati in modo da impedire fenomeni di erosione superficiale;
12. il soggetto autorizzato deve ottenere ogni altro provvedimento, nulla-osta o parere necessario prima di eseguire l'intervento quando previsto dalle norme vigenti;
13. l'autorizzazione s'intende rilasciata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione regionale in ordine alla stabilità dei luoghi interessati dall'intervento; è fatto obbligo al soggetto autorizzato mantenere inalterato nel tempo l'assetto di progetto e spetta quindi al medesimo mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere realizzate per garantire piena efficienza al sistema, previa autorizzazione di questo Settore qualora risulti necessario realizzare nuovi manufatti per l'esecuzione di lavori di manutenzione, anche di carattere temporaneo;
14. questo Settore si riserva la facoltà di sospendere la presente autorizzazione in caso di mancato rispetto di uno o più dei termini prescrittivi in essa riportati, e all'occorrenza di richiedere, a cura e spese del soggetto autorizzato, il versamento della relativa sanzione amministrativa ai sensi dell'articolo 13 della LR 45/89 e la presentazione della domanda di sanatoria al fine di valutare la compatibilità tra quanto eseguito in difformità al progetto e le condizioni di equilibrio idrogeologico;
15. deve essere trasmessa a questo Settore la comunicazione di inizio e ultimazione lavori;

16. terminate le opere il soggetto autorizzato deve inviare dichiarazione del Direttore dei Lavori attestante che gli interventi sono stati eseguiti conformemente al progetto approvato, (Circolare PGR n° 3/AMB del 31/08/2018 punto 6.4) ai fini dello svincolo cauzionale;

17. I lavori devono essere eseguiti entro 36 mesi dalla data della presente autorizzazione, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere proseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni per cause di forza maggiore quali condizioni climatiche avverse ed altre simili circostanze; è fatta salva l'eventuale concessione di proroga autorizzata dal Settore, nel caso in cui, per giustificati motivi, il completamento dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti.

Sono fatti salvi i diritti di terzi e le competenze di altri Organi, Amministrazioni od Enti.

Eventuali violazioni e/o omissioni dei disposti della presente determinazione saranno perseguite a norma delle leggi vigenti.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto regionale e dell'art. 5 della LR 22/2010.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale.

Il Referente d'istruttoria

Dott. Geol. Matteo Brovero

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Arch. Graziano VOLPE

Visto di controllo ai sensi del
PTPC 2019/2021 - misura 8.2.3.

IL DIRETTORE

Dott. Luigi ROBINO